



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>[2424] Porto di Monfalcone - Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione. Decreto VIA n.167 del 06/08/2015.</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di ottemperanza prescrizioni lett. D) nn. 2, 4 e 5</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>4140</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere CTVIA n. 2890 del 7/12/2018</b>

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 20/12/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 21/12/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO**, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

**CONSIDERATO** che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 10 agosto 2012, n. 161;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale n. 167 del 6 agosto 2015, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto “*Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone*”;

**VISTE** in particolare le prescrizioni di cui alla lettera D) nn. 2, 4 e 5, poste in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e oggetto del presente provvedimento, che recitano:

“D2: tenuto conto che viene lasciata al soggetto appaltatore la scelta in merito all’opportunità di realizzare gli arginelli intermedi atti a favorire la sedimentazione di solidi sospesi lungo il percorso di deflusso delle acque di esubero verso il punto di scarico, e che tale scelta determina la parte di materiali effettivamente utilizzata fuori sito, che potrà variare fra 44.600 mc e 94.600 mc circa (valori da maggiorare del 20% a seguito di rigonfiamento dopo movimentazione), si prescrive che, a seguito degli esiti della gara d’appalto e prima dell’inizio dei lavori di movimentazione delle terre, dovrà essere presentato al MATTA/ un progetto con la puntuale definizione dei mc delle terre che si intendono trasportare all’esterno e delle aree di deposito che si intendono utilizzare,

*fermo restando che occorre interessare prioritariamente la zona 1 e a seguire la zona 2 e successivamente quella opzionale dell'Area Sud, come definite nella planimetria, e, solo nel caso di ulteriori necessità, la parte occidentale dell'Area Nord all'esterno del limite attuale del SIN*

- D4: ai sensi del comma 3 del citato articolo 184-quater del D.Lgs. 152/2006, l'Azienda Speciale dovrà predisporre e presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ARPA Friuli Venezia Giulia, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento, una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui all'articolo 184-quater. Copia della dichiarazione di conformità dovrà essere conservata per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano*
- D5: in accordo con l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'Azienda Speciale deve predisporre un piano di monitoraggio di tutte le attività svolte nell'ambito del Piano di Utilizzo, che includa anche il monitoraggio delle acque superficiali e di falda e presentarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prima dell'inizio dei lavori”;*

**VISTA** la nota n. 41521 del 25 giugno 2018, acquisita agli atti con prot. 14595/DVA del 25 giugno 2018, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato istanza di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni in argomento;

**VISTA** la relazione tecnica di ottemperanza fornita dal proponente in allegato all'istanza;

**VISTA** la nota prot. 15557/DVA del 5 luglio 2018 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2890 del 7 dicembre 2018, assunto al prot. n. 28169/DVA del 12 dicembre 2018, costituito da n. 8 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 2890 del 7 dicembre 2018, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha:

- *“PRESO ATTO che il Proponente afferma che “il Progetto Definitivo revisionato nel novembre 2015 (a valle del decreto V.I.A.) aveva già risposto a tali prescrizioni adottando una strategia di gestione che prevedeva la movimentazione del materiale spianato/sbancato esclusivamente all'interno della cassa ... Per quanto riguarda la gestione dei materiali per la preparazione della cassa di colmata, il progetto così revisionato prevede la movimentazione delle terre all'interno della Cassa nell'ambito dello stesso cantiere escludendone l'utilizzo all'esterno del perimetro della stessa”*
- *VALUTATO che alla luce delle modifiche progettuali enunciate dal Proponente le prescrizioni di cui alla sezione D, D.2, D.4 e D.5 risultano di fatto superate*
- *VALUTATO pertanto che alla luce degli aggiornamenti progettuali presentati dal Proponente con il progetto esecutivo non risulta più alcun movimento di terre in uscita dalla cassa di colmata”;*

**VISTA** la prescrizione n. A.3 del D.M. n. 167 del 6 agosto 2015, che recita “*il progetto esecutivo del sistema di collettamento delle acque della colmata, se diverso da quello degli "arginelli" realizzato al piano di imposta della cassa, come descritto nella documentazione consegnata, secondo le scelte operate dalla ditta vincitrice dell'appalto, deve essere presentato e valutato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prima dell'inizio dei lavori*”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 507 del 20/12/2018 con il quale, sulla base del parere n. 2889 del 7 dicembre 2018 della Commissione Tecnica VIA/VAS, è stata determinata l’ottemperanza, tra le altre, alla prescrizione n. A.3 del Decreto VIA n. 167 del 6 agosto 2015,

### **DETERMINA**

**che le prescrizioni di cui alla lettera D) nn. 2, 4 e 5 del Decreto di compatibilità ambientale n. 167 del 6 agosto 2015 relativo al progetto “Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone”, sono da ritenersi superate.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e  
ss.mm.ii.)